

COPIA



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

direzioneB08@regione.piemonte.it

Data 3 DIC 2012

Protocollo 39134/AB0800

anticipata via fax
al n. 0124-29102

Al Responsabile
dell'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica e Territorio
del Comune di
10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)

**Oggetto: Comune di RIVAROLO CANAVESE (TO).
Riscontro a nota comunale pervenuta via PEC l'11 ottobre 2012:
"Art. 3 L.R. 2 marzo 2011 n. 1 – Richiesta parere".**

In merito all'applicazione della legge regionale evidenziata in oggetto, con la nota comunale sopra richiamata viene chiesto se sia corretto computare tra i volumi residenziali esistenti anche quelli pertinenziali (es. autorimesse) separati dal corpo principale dell'edificio, ma all'interno dello stesso lotto.

In merito a quanto esposto, è possibile precisare quanto segue:

l'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 e successive modifiche consente l'ampliamento in deroga di edifici a destinazione residenziale in soluzione unitaria con l'unità abitativa principale e nel rispetto delle sue caratteristiche formali, potendo costituire una nuova unità abitativa; ora, come risulta dal contenuto del comma 8 dell'articolo citato, le condizioni per realizzare l'intervento sono che l'ampliamento si riferisca all'**unità abitativa principale** in relazione al relativo **volume esistente** del fabbricato al 31 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge regionale.

Pertanto, l'ampliamento in deroga del 20% va conteggiato esclusivamente in rapporto al volume residenziale esistente al 31 luglio 2009 del singolo fabbricato principale a cui si intende aderire.

Distinti Saluti.

Il Direttore
Ing. Livio Dezzani

Referente:
dott. Antonio Trifirò